



CITTÀ DI RENDE

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 10 del 01/02/2022

Disposizioni in Materia di Servizio Integrato di Raccolta dei Rifiuti nel territorio Comunale Modifica all'Ordinanza Sindacale n. 67 del 24/05/2017

IL SINDACO

PREMESSO

CHE le pubbliche amministrazioni, in ossequio alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti recata dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, hanno l'obbligo primario di predisporre ogni azione rivolta alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla valorizzazione, allo studio e alla introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di materia, di risorse e di energia dai rifiuti stessi; CHE, in particolare, i Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo significativo la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire negli impianti di smaltimento;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii. e, in particolare:

l'articolo 181 ove è stabilito che, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero ...;

l'articolo 198 che attribuisce ai Comuni specifiche competenze in materia di gestione dei rifiuti;

l'articolo 192 il quale prescrive che:

“l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti solidi sul suolo e nel suolo sono vietati” (comma 1);

“è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee” (comma 2);

gli articoli 255 e 256 che definiscono il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

RICHIAMATA integralmente l'Ordinanza Sindacale n. 67 del 24/05/2017 riguardante le Disposizioni in Materia di Servizio Integrato di Raccolta dei Rifiuti nel territorio Comunale;

CONSIDERATO

CHE nell'ultimo periodo si riscontrano maggiori conferimenti di Rifiuti Solidi Urbani non conformi rispetto alle disposizioni previste dall'Ordinanza Sindacale n. 67 del 24/05/2017, in particolare, da parte delle utenze condominiali (per le quali risulta complessa l'identificazione del singolo trasgressore) e di alcune categoria di attività commerciali (in particolare, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);

CHE gli uffici comunali, in collaborazione con il gestore della raccolta, si sono prodigati ad effettuare incontri, sia collettivi che individuali, con i gestori delle attività commerciali e gli amministratori di condominio, senza però ottenere significativi miglioramenti nel rispetto delle modalità e dei tempi di conferimento;

CHE a seguito di conferimenti non corretti dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), nell'anno 2021 è stata registrata una sensibile riduzione della percentuale di raccolta differenziale (RD), cui sono conseguiti maggiori oneri economici per l'Ente, correlati all'incremento dei costi di smaltimento, e, soprattutto, un maggiore impatto in termini di decoro urbano e qualità dell'ambiente;

CHE i comportamenti non corretti nel conferimento dei RSU determinano condizioni di rischio igienico-sanitario, incidono negativamente sul decoro urbano dell'intero territorio comunale e pregiudicano gli sforzi

che l'Amministrazione Comunale sta approfondendo in direzione del recupero e/o del riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, al fine di minimizzare i flussi destinati allo smaltimento finale, che deve costituire, per ragioni di tutela dell'ambiente e per precisi obblighi legislativi, la fase residuale della gestione dei rifiuti;

RITENENDO di dover intervenire, al fine di riportare la percentuale di RD ai livelli standard degli ultimi anni:

- intensificando i controlli anche con l'ausilio degli Ispettori Ambientali Comunali;
- inasprendo le sanzioni amministrative a carico delle utenze condominiali, quando non si riesce ad identificare il preciso trasgressore, e commerciali;
- vietando l'utilizzo di sacchi opachi per il conferimento di qualsivoglia RSU, in modo da facilitare i controlli;
- definendo, nel caso si riscontrassero conferimenti non corretti, specifiche modalità operative atte a contenere il fenomeno dello scorretto conferimento di RSU;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità e l'urgente necessità di emanare, direttive intese ad eliminare gli inconvenienti generati da conferimenti non conformi e a regolamentare opportunamente il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati;

VISTI

il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*;

la Legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

DISPONE

IL DIVIETO ASSOLUTO nell'intero territorio Comunale, dell'utilizzo di sacchi opachi di qualsiasi genere, forma e capacità per il conferimento di qualsivoglia Rifiuto Solido Urbano: i rifiuti conferiti in sacchi opachi verranno trattati come rifiuti non conformi;

DI MODIFICARE le sanzioni da comminare per l'inosservanza dei divieti disposti con l'Ordinanza sindacale 67 del 24/05/2017 e riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 255 del Decreto Legislativo 152/2006, concernenti le tipologie, le modalità e gli orari di conferimento dei rifiuti, nel modo seguente:

- a. per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da utenze domestiche, univocamente identificate: € **60,00 per la prima infrazione – € 120,00 per infrazioni successive alla prima**;
- b. per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da utenze domestiche in ambito condominiale, qualora non venisse identificato univocamente l'autore: € **500,00 per la prima infrazione – € 800,00 per infrazioni successive alla prima**;
- c. per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da attività professionali/commerciali/turistico-ricettive, nell'arco dell'anno solare: € **300,00 per la prima infrazione - € 500,00 per la seconda infrazione – € 800,00 per le infrazioni dalla terza in poi, con sospensione dell'attività di vendita per un periodo pari a 10 giorni**, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- d. per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da attività artigianali/industriali: € **500,00**;
- e. per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da utenze non domestiche diverse da quelle di cui agli ultimi due punti: € **500,00**.

DI DEFINIRE le seguenti modalità nel caso si riscontrassero conferimenti non corretti:

1. gli operatori del Gestore del Servizio di Raccolta, individuati rifiuti conferiti in maniera non conforme alle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale 67 del 24/05/2017 non procederanno al loro ritiro e provvederanno ad etichettarli con apposito adesivo di non conformità recante la data di verifica e la tipologia di rifiuti che correttamente doveva essere conferito secondo il piano di raccolta, segnalando l'infrazione, entro 24 ore, al Comando di Polizia Municipale;
2. l'utente responsabile dello scorretto conferimento dovrà, quindi, ritirare il sacchetto non conforme esposto sul suolo pubblico o all'interno del contenitore e provvedere a dividere correttamente i rifiuti in esso

contenuti, esponendo i rifiuti differenziati nuovamente nei successivi giorni di ritiro rispettivamente previsti per le diverse categorie merceologiche;

3. il personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio degli Ispettore Ambientali Comunali, a seguito della segnalazione effettuata dal Gestore della Raccolta, provvederà ad effettuare debito sopralluogo e, se si dovesse riscontrare ancora la presenza del rifiuto non conforme, procederà ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza;
4. il Gestore del Servizio di Raccolta, successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa da parte del Comando di Polizia Municipale, provvederà al ritiro dei rifiuti non conformi, nella prima data utile prevista dal piano di raccolta, quale rifiuti classificati con CER 20.03.01;

DISPONE, inoltre,

CHE il presente provvedimento venga notificato al gestore del servizio di igiene urbana, nella persona del suo legale rappresentante, con l'obbligo della sua diffusione mediante qualunque mezzo di informazione (giornali, radio, Tv locali, ...);

CHE il gestore del servizio di igiene urbana informi adeguatamente gli utenti in merito alle Disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza;

CHE il personale della Calabria Maceri e Servizi S.p.A., appositamente formato e abilitato, continui a svolgere, fino alla validità contrattuale, le funzioni di *Agente Accertatore* delle violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, al Regolamento Locale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati e alla normativa di settore;

CHE copia della presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:

- *Polizia Municipale*
- *Polizia Provinciale*
- *Stazione dei Carabinieri di Rende*
- *Questura di Cosenza*
- *Provincia di Cosenza – Settore Ambiente*
- *Regione Calabria – Assessorato Ambiente*
- *Arpa di Cosenza*
- *ASP n. 1 – Distretto di Rende*
- *Carabinieri Forestali – comando provinciale*

con l'obbligo, nell'ambito delle rispettive competenze, della sua esecuzione.

PRECISA

che l'Ordinanza sindacale N° 67 del 24/05/2017 rimane efficace per tutte le condizioni definite dalla stessa ad esclusione di quelle modificate dalla presente.

La presente ordinanza è efficace a partire dal 7 febbraio 2022 fino alla sua eventuale revoca.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune Rende.

Dalla Residenza Municipale, il 1° febbraio 2022.

IL SINDACO

Avv. Marcello Manna



Marcello Manna